

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1384

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSI, ROJCH, FUMAGALLI CARULLI, ZARRO, GELPI, LUCCHESI, RICCIUTI, ASTONE, DEGENNARO, URSO, MENSORIO, ARMELLIN, LEONE, PACIULLO, BORRA, FORTUNATO, VITI, SARTORIS, TORCHIO, CASTELLOTTI, D'ONOFRIO, RANDAZZO, MELELEO, IANNUZZI, TEALDI, ZOPPI, MAIRA, CAFARELLI, BIASCI, GARAVAGLIA, CARLO CASINI, LATTANZIO, FRANCESCO FERRARA, ALAIMO**

Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli ufficiali giudiziari

*Presentata il 28 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare alla vostra attenzione, mira, soprattutto, a rendere giustizia ad una categoria di pubblici ufficiali della carriera direttiva, dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, che quotidianamente svolge un'attività di primaria importanza nel delicato settore dell'amministrazione della giustizia e che da anni attende giuste rivendicazioni, alcune delle quali, solo di recente ottenute.

Tale proposta intende portare a termine l'opera iniziata per gradi nei confronti della predetta categoria, in particolare a favore degli ufficiali giudiziari diri-

genti degli uffici unici notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP), che sebbene nominati tali con provvedimenti ministeriali in epoche diverse — nomine regolarmente registrate alla Corte dei conti e pubblicate nei bollettini ufficiali del Ministero di grazia e giustizia — a tutt'oggi non hanno ottenuto l'indispensabile provvedimento ministeriale che ne istituisce il ruolo, malgrado l'innegabile funzione dirigenziale da molti anni espletata a norma di legge.

Gli ufficiali giudiziari dirigenti espletano, di fatto, tale funzione in virtù della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ai sensi dell'articolo 37, che ne prevede la nomina, dell'articolo 38, che ne disciplina la scelta,

dell'articolo 39 che dispone circa i relativi compiti e responsabilità, dell'articolo 40 che li assegna, quali membri di diritto, unitamente al presidente della corte di appello e del procuratore generale della repubblica, componente della commissione di vigilanza e disciplina esistente presso ogni corte d'appello.

Il susseguirsi di nuove leggi non solo non ha fatto venir meno l'istituto della dirigenza degli ufficiali giudiziari, ma con nuove norme ne ha accentuato le attribuzioni e le responsabilità.

A puro titolo conoscitivo si enunciano: 1) decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che al capo VIII tratta della nomina e delle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente (articolo 47 sulla nomina a dirigente, articolo 48 sulle attribuzioni del dirigente, articolo 49 sulla qualifica del dirigente quale componente della commissione di vigilanza e disciplina) nonché del capo X che dispone circa i poteri di sorveglianza (articolo 59, comma quarto: l'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti); 2) legge 12 luglio 1975, n. 322 (articolo 2, che ha attribuito all'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti).

Infine, con il profilo professionale n. 292 (funzionario uffici unici notificazioni esecuzioni e protesti) a tutti gli ufficiali giudiziari, inquadrati giuridicamente nella carriera direttiva dal 1° gennaio 1978, sono state attribuite ulteriori funzioni e responsabilità, delle quali, per bre-

vità, se ne ricordano alcune: direzione e organizzazione degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti; predisposizione di programmi finalizzati all'organizzazione del lavoro e all'efficienza dell'ufficio; adozione dei conseguenziali provvedimenti; sorveglianza sull'attività delle varie professionalità; esecuzione e adozione dei provvedimenti che concernono l'esercizio dei diritti e l'osservanza dei doveri del personale che è assegnato ai vari servizi, impartendo le necessarie istruzioni per la corretta applicazione di leggi, regolamenti e circolari; compilazione e sottoscrizione, sotto propria responsabilità ed entro i termini previsti dalla legge tributaria dei modelli 101 del personale assegnato al suo ufficio, compiendo, quale sostituto d'imposta, gli atti relativi; svolgimento di compiti di studio e di ricerca nei settori di competenza e valutazione delle proposte di modifica di procedure e dell'organizzazione del lavoro; partecipazione all'attività didattica dell'amministrazione.

Concludendo, l'articolo unico di cui consta tale proposta vuole disciplinare specificamente il ruolo dirigenziale per gli ufficiali giudiziari, l'accesso nella qualifica dirigenziale e le disposizioni emanate atte a tutelare per gli ufficiali giudiziari dirigenti in attività di servizio la relativa anzianità nella funzione.

Onorevoli colleghi, è un atto di giustizia che vi chiedo nei confronti di funzionari ingiustamente trascurati e pertanto confido che vorrete approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Negli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, rispettivamente presso i tribunali e le corti di appello, è istituito il ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli ufficiali giudiziari.

2. L'accesso alla qualifica di primo dirigente è ammesso per gli ufficiali giudiziari in possesso del prescritto diploma di laurea, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella funzione immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale resasi disponibile.

3. Per accedere alla qualifica di dirigente superiore, oltre a possedere il diploma di laurea prescritto al comma 2 occorre aver maturato cinque anni di permanenza nella qualifica di primo dirigente.

4. L'ufficiale giudiziario dirigente in atto in servizio presso l'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti della corte di appello o del tribunale, nominato con provvedimento ministeriale registrato presso la Corte dei conti e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che abbia svolto le funzioni connesse alla qualifica per un periodo non inferiore a dieci anni, è inquadrato, dalla data di pubblicazione, nella qualifica dirigenziale della sede in cui si trova.

5. La dotazione organica del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli ufficiali giudiziari è composta come risulta dalla tabella allegata alla presente legge ed è compresa nella pianta organica degli ufficiali giudiziari indicata all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

TABELLA A.

UFFICIALI GIUDIZIARI DIRIGENTI UFFICIO UNICO  
NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti
D	Dirigente superiore	26	Dirigente ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti Corte di appello	26
E	Primo dirigente	159	Dirigente ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti tribunale	159
Totale ...		185	Totale ...	185